



Scuole materne private - FISM

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

145 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA - FONDO SCUOLA ESPERO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
23/10/2023	ad oggi	1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Per gli anni 2022 e 2023 i lavoratori hanno la possibilità di destinare strumenti di welfare del valore di 200 € (o parti di essi) al Fondo di Previdenza Complementare, quale quota a carico del datore di lavoro.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2007	28/02/2023	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ¹⁻²	TFR
01/03/2023	ad oggi	1% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Per gli anni 2022 e 2023 i lavoratori hanno la possibilità di destinare strumenti di welfare del valore di 200 € (o parti di essi) al Fondo di Previdenza Complementare quale quota a carico del datore di lavoro.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

ESPERO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/07/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 01/03/2023, art. 93: *"La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. "*

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO OCCUPATO NEI SERVIZI DELL'INFANZIA E DELLA PRIMA INFANZIA DELLE SCUOLE E DEGLI ENTI ADERENTI E/O RAPPRESENTATI DALLA FISM

Indice:

28/05/2025 CCNL Accordo di rinnovo

24/10/2023 Nota sindacale

01/03/2023 CCNL e accordo sindacale in materia di previdenza complementare

12/12/2016 CCNL Accordo di rinnovo

14/06/2016 CCNL Ipotesi di accordo

13/12/2007 CCNL Verbale di accordo

08/06/2007 Accordo previdenza complementare

06/02/2003 CCNL Testo definitivo

18/10/2002 CCNL Verbale di accordo

28/05/2025

Verbale di stipula

Il giorno 28 maggio 2025 presso la sede nazionale della FISM a Roma in Via della Pigna 13/a, si sono incontrate le delegazioni trattanti della FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e delle Organizzazioni sindacali FLC - CGIL, CISL SCUOLA, SNALS - Conf.S.A.L.

Al termine dell'incontro hanno siglato il presente CCNL per il quadriennio 2024-2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

TITOLO V - Trattamento economico

CAPITOLO II - Supplenze. Previdenza. Cessione attività

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti, al fine di assicurare un più elevato livello di copertura previdenziale hanno concordato di adottare quale fondo negoziale di previdenza complementare il fondo ESPERO. In data 01/03/2023 è stato sottoscritto l' "ACCORDO SINDACALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA CUI SI APPLICA IL CCNL FISM" allegato n. 5.

L'adesione al fondo negoziale ESPERO è un diritto dei lavoratori ed è volontario ; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto di tale Fondo .

Le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% (uno per cento) della retribuzione mensile utile per il computo del TFR .

24/10/2023

CCNL FISM 2021-2023: dal 23 ottobre è possibile aderire ad Espero per tutti i lavoratori a cui si applica il contratto

Si è concluso l'iter presso le autorità di vigilanza (COVIP) per l'approvazione delle modifiche allo Statuto di Espero necessarie a realizzare l'accordo sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale FISM 2021-23 (scuole materne). Pertanto da lunedì 23 ottobre 2023 è possibile per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a cui viene

applicato il contratto FISM, aderire al fondo di previdenza complementare di natura contrattuale Espero, lo stesso fondo di tutti i lavoratori della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.

01/03/2023

CCNL FISM 2021-2023 DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI EDUCATIVI

[...]

ALLEGATO 5 - Accordo sindacale in materia di previdenza complementare

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA CUI SI APPLICA IL CCNL FISM

In Roma, in data 01/03/2023

Tra

Fism Federazione Italiana Scuole Materne rappresentata da Giampiero Redaelli, Presidente e Legale Rappresentante, Cinzia Parimbelli, capo delegazione negoziale, Mara Ronca, Claudio Gabusi e Luca Lemmi

E

le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, rappresentate rispettivamente da: Francesco Sinopoli, segretario generale, Alessandro Rapezzi, Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto; Ivana Barbacci, segretario generale, Attilio Varengo, Elio Formosa; Giuseppe D'Aprile, segretario generale, Giancarlo Turi, Enrico Bianchi, Adriano Enea Bellardini; Elvira Serafini, segretario generale, Silvestro Lupo, Gianni Visco e Giovanni Pisani, facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Premesso

- quanto disposto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e successive modificazioni e integrazioni;
- che sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, del CCNL del comparto scuola 1998-2001 siglato in data 26 maggio 1999, nonché dell'Accordo sottoscritto dall'Aran e da Cgil Scuola, CISL-scuola, UILscuola, CONFSAL-SNALS, CIDA-ANP e GILDA-UNAMS, in data 14 marzo 2001, è stato istituito il Fondo Pensione ESPERO;
- che lo Statuto del Fondo Pensione Espero è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati il 23 novembre 2016 e che il predetto Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145;
- che la regolamentazione definita nel presente Accordo si applica al personale di cui al CCNL FISM /OOSS;
- che il bacino dei potenziali aderenti interessati dal presente Accordo si determina nel numero di 32.000 circa;
- che ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 8, comma 7, lett. a), i dipendenti delle scuole e dei servizi dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, possono decidere di conferire l'intero importo del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro;
- che ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 8, comma 7, lett. b), in caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte del lavoratore entro sei mesi dalla data di prima assunzione, il TFR che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine verrà destinato integralmente alla forma di previdenza complementare individuata;
- che gli interventi legislativi finalizzati al riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale;
- che al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, le Parti concordano di adottare quale fondo negoziale di previdenza complementare il Fondo ESPERO.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di adesione al Fondo Pensione Espero (di seguito nominato Fondo).
2. La regolamentazione definita nel presente Accordo si applica al personale dipendente delle scuole e dei servizi educati dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
3. Gli effetti del presente Accordo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione. L'avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza della Presidenza del Fondo a mezzo pec o lettera raccomandata a.r. e ne viene data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Articolo 2 – Impegno del Datore di lavoro

1. Il datore di lavoro si impegna a finanziare il Fondo tramite il versamento di un contributo a proprio carico in misura, comunque, non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva .

Articolo 3 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene secondo le modalità e le forme previste dalle norme di legge sulla previdenza complementare, dai regolamenti e dalle direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, nonché dallo Statuto del Fondo.
2. L'adesione al Fondo avviene, in maniera libera e volontaria, mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro e, secondo le norme dello Statuto del Fondo e della fonte istitutiva, impegna entrambi i soggetti nei confronti del Fondo.
4. L'iscrizione al Fondo decorre dalla data di ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo e previa convalida dello stesso.

Articolo 4 – Contribuzione

1. Le posizioni individuali di previdenza complementare, contemplate dall'articolo 3, sono finanziate mediante il versamento del 100% del TFR in corso di maturazione a decorrere dalla data di manifestazione della volontà di aderire (ad eccezione di quanto previsto nel seguente comma 2).
2. Nei confronti del personale di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993 è consentito versare una quota minima del 50% del TFR in corso di maturazione, con possibilità di incrementi successivi.
3. Il lavoratore ha la facoltà di versare contributi a suo carico: in tal caso ne determina liberamente la misura, fermo restando che il contributo minimo non può in ogni caso risultare inferiore all'1% calcolato sull'imponibile utile ai fini del computo del TFR previsto dal CCNL .
4. Qualora il lavoratore versi almeno il contributo minimo di cui al comma precedente, le scuole e servizi educativi dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM si impegnano a versare un contributo pari all'1% calcolato sull'imponibile utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto previsto dal CCNL .
5. I contributi ed il TFR sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese successivo alla data di adesione.
6. Il lavoratore può sospendere la propria contribuzione al Fondo in qualsiasi momento, purché ne dia comunicazione all'Ufficio del Personale della scuola in tempo utile per sospendere il pagamento. Contestualmente viene sospeso il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro mentre continueranno ad essere versate le quote di TFR.
7. Per gli anni 2022 e 2023, le scuole ed i servizi educativi dell'infanzia aderenti alla FISM mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare "Espero", quale quota a carico del datore di lavoro prevista all'art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

Articolo 5 – Trasferimenti

1. Decorsi due anni dall'adesione al Fondo, l'aderente ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare; in tal caso viene meno l'obbligo delle scuole e servizi educativi dell'infanzia cui si applica il CCNL FISM di versare il contributo a proprio carico previsto dal precedente articolo 4.

Articolo 6 – Rinvio

1. I contenuti del presente Accordo sono definiti nel rispetto dello Statuto e della Nota informativa del Fondo .
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, le Parti fanno riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Letto, firmato e sottoscritto.

p. FISM Nazionale

p. le Organizzazioni sindacali FLC-CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFASAL

12/12/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/12/2016, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e la FLC - CGIL, la CISL - SCUOLA, la UIL - SCUOLA, lo SNALS - Conf.S.A.L., hanno stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2016 e scade il 31/12/2018.

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l'evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo qualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei lavoratori . Considerata l'evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul mercato dei prodotti previdenziali, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i lavoratori l'adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle organizzazioni sindacali confederali.

L'adesione ai suddetti fondi è un diritto dei lavoratori ed è volontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo individuato .

Le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% (uno per cento) della retribuzione mensile utile per il computo del TFR .

14/06/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/6/2016, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e la CISL-SCUOLA, la FLC-CGIL, la UIL-SCUOLA e lo SNALS-CONF.S.A.L si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Art. 54 Previdenza complementare

Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale, considerata l'evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo qualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei lavoratori . Considerata l'evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul mercato dei prodotti previdenziali, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i lavoratori l'adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle organizzazioni sindacali confederali.

L'adesione ai suddetti fondi è un diritto dei lavoratori ed è volontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo individuato .

Le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% (uno per cento) della retribuzione mensile utile per il computo del TFR .

13/12/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 13/12/2007, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne - e la FLC-CGIL, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNALS-CONF.SAL è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico 2006-2009 per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole aderenti alla FISM .

Il presente contratto decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2009.

Art. 40 Previdenza complementare

Vedi allegato 1.

Accordo nazionale sulla previdenza complementare per il personale dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM e al quale si applica il CCNL della Federazione Italiana Scuola Materne

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005, recante norme sulla previdenza integrativa e

così come modificato ed integrato dal D.L. n. 279 del 13/11/2006 e dalla legge n. 296 del 27/12/2006, preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/1/2007;

- stabilito che entro il 30/6/2007 per i neo assunti e comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti ai quali si applica il CCNL FISM devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dall'1/1/2007;

- ravvisata l'urgenza e la necessità di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC-CGIL, CISI-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFSAL e l'Associazione datoriale FISM firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel ribadire la centralità della previdenza pubblica obbligatoria, concordano nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale degli stessi, di adottare quale fondo negoziale di previdenza integrativa il fondo PREVIFONDER.

Le parti ribadiscono che:

- l'adesione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori al FONDO PREVIFONDER è volontaria; essa avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo medesimo;

le Parti concordano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, che:

- il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione lorda mensile utile per il computo del TFR.

Il presente accordo verrà comunicato, a mezzo lettera raccomandata a.r., alla Presidenza del Fondo per la sua attivazione e ne verrà data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Le parti si riservano di verificare la possibilità di incentivare ulteriormente l'adesione al fondo negoziale PREVIFONDER.

- Dichiarazione di intenti -

Con riferimento all'art. 51) - Tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica dell'applicazione del presente CCNL entro il 31/12/2008.

Nell'ambito di tale verifica le parti valuteranno la possibilità di integrare fino al 100% la retribuzione delle lavoratrici madri durante il periodo dell'astensione obbligatoria di cui al D.Lgs. 151/2001 e succ. mod..

08/06/2007

Verbale di accordo

Il giorno 8/6/2007 tra FISM e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA SNALS-CONFSAL è stato stipulato il presente accordo nazionale sulla previdenza complementare per il personale dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM e al quale si applica il CCNL della Federazione Italiana Scuola.

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005, recante norme sulla previdenza integrativa e così come modificato ed integrato dal decreto legge n. 279 del 13/11/2006 e dalla legge n. 296 del 27/12/2006, preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/1/2007;

- stabilito che entro il 30/6/2007 per i neo assunti e comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti ai quali si applica il CCNL FISM devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dall'1/1/2007;

- ravvisata l'urgenza e la necessità di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFSAL e l'Associazione datoriale FISM firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel ribadire la centralità della previdenza pubblica obbligatoria, concordano nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale degli stessi, di adottare quale fondo negoziale di previdenza integrativa il fondo PREVIFONDER.

Le parti ribadiscono che:

- l'adesione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori al FONDO PREVIFONDER è volontaria; essa avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo medesimo;

le Parti concordano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, che:

- il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione lorda mensile utile per il computo del TFR.

Le parti si riservano di verificare la possibilità di incentivare ulteriormente l'adesione al fondo negoziale PREVIFONDER.

Il presente accordo verrà comunicato, a mezzo lettera raccomandata a.r., alla Presidenza del Fondo per la sua attivazione e ne verrà data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Il presente accordo, in vigore dalla data odierna, sarà parte integrante del CCNL 2006-2009, quale allegato.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa di legge.

06/02/2003

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale

Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente C.C.N.L., l'Ente Bilaterale Nazionale.

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi :

[...]

- promuovere forme di previdenza complementare .

18/10/2002

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale

Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente C.C.N.L., l'Ente Bilaterale Nazionale.

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi :

[...]

- promuovere forme di previdenza complementare .
